



REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 354 del Registro

Oggetto: Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza incendi boschivi e di interfaccia anno 2024, ai sensi della L. 353/2000, della L.r. 38/2016 e dell'art. 9 della L.r. 53/2019.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998;

VISTA la L. n. 353 del 21/11/2000;

VISTA la L. n. 100 del 12/07/2012;

VISTO il D.Lgs. 152 del 03/04/2006;

VISTO il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018;

VISTA la L.R. n. 18 del 30/11/2000;

VISTO il D.M. n. 30125/2009 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 3 del 25/02/2010 di istituzione dell'Agenzia Regionale per le attività Irrighe e Forestali;

VISTA la L.R. n. 38 del 12/12/2016;

VISTA la L.R. n. 53 del 12/12/2019;

VISTA la L. n. 155 del 08/11/2021;

VISTA la L.R. n. 1 del 2023;

VISTE le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle province di Bari, Barletta – Andria – Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, in attuazione del R.D. n. 3267/1923;

VISTO l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18/6/1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L. n. 116 del 11/08/2014 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo e la tutela ambientale";

VISTO il D.Lgs n. 152 del 2006 e s.m.i.;

VISTO il R.R. n. 28 del 22/12/2008 “Modifiche e integrazioni al R.R. n. 15 del 18/07/2008 in recepimento dei criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) introdotte con D.M. del 17/10/2007;

VISTO il Regolamento regionale n. 6 del 10 maggio 2016 “Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive comunitaria 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di interesse comunitario (SIC)” ha come finalità il mantenimento e la conservazione dei siti degli habitat e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario in coerenza con la rete ecologica “Natura 2000”;

VISTE le Direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE e s.m.i. nonché le misure di conservazione dei pascoli naturali con roccia affiorante, ove è vietata la realizzazione delle fasce protettive presenti nelle Z.P.S. di cui al R.R. n. 28/2008;

VISTA la Deliberazione n. 337 del 14/03/2022 con cui viene istituito il Tavolo Tecnico Permanente Antincendio boschivo (A.I.B.);

VISTA la Deliberazione n. 758 del 29/05/2023 con la quale Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 – 2025;

VISTO il Regolamento CE n. 73/2009 che stabilisce la disciplina del regime di Condizionalità e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale;

VISTO che in forza del D.P.C.M. 20/12/2001 recante “Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”, dell’art. 3 della legge n. 353/2000 e dell’art. 15 della legge regionale n. 18/2000, è necessario che vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2024 la pericolosità degli incendi boschivi;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Puglia “Dichiarazione del periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi e di interfaccia anno 2024” n. 260 del 7 giugno 2024;

VALUTATO CHE i bollettini di previsione incendi prodotti del Centro funzionale della Regione Puglia e dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile confermano sul territorio regionale condizioni altamente predisponenti il rischio di massima pericolosità per incendi boschivi e propagazione degli stessi a causa delle condizioni di venti prevalenti di carattere moderato/forte e contestuali temperature elevate, situazione aggravata dalle condizioni di aridità dei suoli e il basso contenuto di umidità del materiale combustibile e vegetazionale;

CONSIDERATO CHE il territorio della Regione Puglia è stato già interessato, come rilevabile dalla relazione della Sezione Protezione Civile relativa al periodo Giugno – Agosto, da numerosi e gravi incendi boschivi e di interfaccia che hanno provocato infortuni mortali, alcune vittime, l’evacuazione preventiva di numerose persone da insediamenti abitativi o turistici, nonché gravi danni al patrimonio boschivo, all’agricoltura, all’allevamento e a edifici civili;

è stato accertato che diversi Comuni della Regione hanno attivato i propri centri operativi comunali per dare corso agli interventi previsti dai relativi piani comunali di protezione civile;

la Regione Puglia si sta impegnando nelle attività di prevenzione e contrasto agli incendi con tutte le proprie strutture volte a ottimizzare l’efficacia dell’azione del sistema di Protezione Civile Regionale e la sinergia fra le componenti regionali e statali;

nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, presso la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia è attivata la S.O.U.P. con modalità H24 la Sala Operativa Unificata Permanente di cui alla L. 353/2000, nonché le strutture di Protezione Civile territoriali SORT e PLOT secondo procedure e schemi condivisi per coordinare e ottimizzare l’impiego delle forze in campo disponibili AIB;

al fine di procedere con le azioni utili a gestire e superare lo stato di crisi e di emergenza regionale, anche con riferimento alla gestione del post- emergenza prevista dall'art. 9 comma 6 della L.r. 53/2019, risulta necessario dichiarare lo stato di crisi e di emergenza regionale, per la durata di 6 mesi, delegando il dirigente della Sezione Protezione Civile regionale all'esecuzione degli interventi necessari adottando ogni iniziativa, atto, provvedimento o quant'altro occorra per l'attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione di cui al presente decreto;

CONSIDERATO INOLTRE CHE per realizzare il programma dei suddetti interventi, anche per fasi successive ma con la necessaria urgenza, è opportuno avvalersi del personale della struttura regionale di Protezione Civile, anche in lavoro extra orario;

le risorse necessarie possono essere attinte, per i primi interventi urgenti, dagli stanziamenti esistenti nei capitoli del bilancio regionale disponibili per la Sezione Protezione Civile;

detti capitoli saranno rimpinguati, appena possibile, in occasione della prima variazione di bilancio in modo da rendere disponibili le prime somme necessarie per poter fronteggiare ulteriori emergenze, mentre per i restanti fabbisogni finanziari, che dovranno essere stimati dalla competente Sezione sulla base delle istanze corredate da specifiche relazioni tecnico/economiche dei Comuni interessati, si potrà provvedere con ulteriori variazioni di bilancio regionali;

RITENUTO di dichiarare per le motivazioni sopra espresse ai sensi della L.R. 53 del 2019 lo stato di crisi e di emergenza regionale per 6 mesi a causa dei gravi danni provocati dagli incendi boschivi e di interfaccia dovuti all'eccezionale situazione meteo climatica nella Regione Puglia che hanno interessato i comuni della Regione Puglia;

RITENUTO, altresì, di darne tempestiva comunicazione alla Giunta, al Consiglio regionale e al Presidente del Comitato Permanente di Protezione Civile, per il conseguente e necessario coordinamento delle iniziative regionali con quelle di competenza degli altri enti, amministrazioni e organismi operanti in materia di protezione civile ai sensi dell'art. 7 della L.r. 53/2019.

DECRETA

Art.1

Finalità e obiettivi

È dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale per 6 mesi decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto a causa dei gravi danni provocati dagli incendi boschivi e di interfaccia dovuti all'eccezionale situazione meteo climatica che ha colpito la Regione Puglia.

Art.2

Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio A.I.B. regionale e delle strutture coinvolte nella gestione emergenziale

Al fine di assicurare l'operatività delle strutture operative A.I.B., quali la Sala Operativa regionale, il Centro Funzionale Decentrato (C.F.D.), la Struttura Operativa Regionale Territoriale (S.O.R.T.), i Presidi Logistici Operativi Territoriali (P.L.O.T.), per tutta la durata di validità dello stato di crisi e di emergenza, ivi inclusi i giorni festivi e prefestivi, il dirigente della Sezione Protezione civile è autorizzato ad utilizzare per il personale regionale, gli istituti economici previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro, nazionali e integrativi.

Per tutta la durata dello stato di crisi e di emergenza regionale restano attive le strutture operative e logistiche territoriali di protezione civile per garantire il supporto ai Comuni interessati e per consentire le necessarie attività post-emergenza.

La Giunta regionale, provvederà, con proprio atto, a rendere disponibili le risorse finalizzate a garantire la piena disponibilità di personale e mezzi ai sensi dell'art. 9 comma 6 della L.r. 53/2019, dando mandato al competente Dipartimento Personale e Organizzazione a provvedere ad ogni adempimento necessario.

Art. 3
Pubblicazione

Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lett. a - i dell'art. 6 della L.R. n. 13/94.

Art. 4
Entrata in vigore

Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Art. 5
Disposizioni finanziarie

Il presente Decreto comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa nella misura delle disponibilità dei capitoli di bilancio della Sezione Protezione Civile.

Bari, lì 14 agosto 2024

Il Presidente
Michele Emiliano